

## APPROFONDIMENTO CIVILE

### Sulla esclusione da un concorso per un CV non firmato (TAR Sicilia n. 679/2025)

<b>Data pubblicazione:</b>	24/03/2025
<b>Autore:</b>	Avv. Roberto Francesco Iannone
<b>Categoria:</b>	Civile

#### Contenuto

**Controlli in maniera maniacale ogni pagina, ogni riga, ogni timbro prima di inviare la PEC per un concorso. Sembra davvero tutto ok. "Dai, un'altra ultima controllata..." e poi spedisce.** Mesi dopo, la sorpresa: ti viene contestato di non aver firmato il CV, come richiesto dal bando e sei fuori dal concorso! **"Ma com'è possibile?"** E, soprattutto, **"quali sono le conseguenze giuridiche di questa svista? Esiste un modo per rimediare?"** La recente sentenza del TAR Sicilia n. 679/2025 fornisce una risposta a queste domande, rilanciando il dibattito sul *rigore formale* dei bandi di concorso e sui margini - spesso ridotti all'osso - per eventuali correzioni.

#### **SUL PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITA', SUL SOCCORSO ISTRUTTORIO E SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO**

Il Tar Sicilia, con la sentenza in esame, ha respinto il ricorso principalmente in virtù del principio di **autoresponsabilità dei candidati[1]**, secondo cui ogni partecipante deve garantire la regolarità e la completezza della documentazione presentata. **Nel caso concreto, l'avviso pubblico richiedeva espressamente — a pena di inammissibilità — la presentazione di un curriculum vitae redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritto dal candidato.**

L'omessa sottoscrizione ha, quindi, determinato l'esclusione della ricorrente, nonostante la trasmissione dell'istanza via PEC, poiché il requisito formale imposto dal bando non risultava soddisfatto.-

La candidata ha poi contestato l'esclusione, chiedendo l'applicazione **del soccorso istruttorio[2]**, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto consentirle di integrare la documentazione mancante.

Sul punto, il Tar - in maniera non condivisibile, per lo scrivente - ha chiarito che, nell'ambito delle procedure concorsuali, tale istituto non può sanare carenze **sostanziali** in documenti richiesti a pena di esclusione (ecco perché non condivisibile: mancava una firma, non il documento in sé) perché, in caso contrario, si violerebbe il principio di *par condicio* tra i concorrenti, poiché si darebbe ad alcuni la possibilità di correggere in corso d'opera requisiti essenziali.

Infine, la ricorrente aveva lamentato la lesione del proprio **legittimo affidamento[3]**, evidenziando che inizialmente la sua candidatura era stata ammessa e soltanto in un secondo momento è stata esclusa a seguito di un riesame.

Per il Tar il lasso di tempo intercorso tra l'ammissione e l'esclusione non era sufficiente a far maturare una reale aspettativa di mantenimento in gara.

## CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, l'esclusione di un candidato dal concorso per la mera mancanza di sottoscrizione del curriculum vitae appare frutto di un formalismo eccessivo, in potenziale contrasto con i principi di buon andamento dell'amministrazione e con il favor participationis, che esigono invece la massima apertura alla partecipazione di tutti i concorrenti. L'eventuale omissione formale, infatti, non inficia la sostanza della domanda né ostacola la corretta identificazione del candidato o la valutazione dei suoi requisiti.

In tale prospettiva, l'orientamento, rigido e severo, espresso dal TAR Sicilia n. 679/2025 - che ha confermato l'esclusione di una candidata per la mancanza della firma sul curriculum vitae - risulta in tensione con un differente indirizzo giurisprudenziale. Una parte dei giudici amministrativi (tra cui **TAR Liguria sent. n. 78/2023** e TAR Lazio n. 2726/2025) ritiene che la trasmissione di un documento via PEC, se effettuata da una casella di posta elettronica certificata intestata al medesimo candidato, possa di per sé soddisfare l'esigenza di attribuire con certezza la paternità della domanda, così surrogando l'assenza di sottoscrizione autografa.

Tale divisione giurisprudenziale, peraltro, fa emergere l'opportunità di un eventuale intervento legislativo sul punto.

## NOTE

[1] **Principio di autoresponsabilità:** *Regola secondo cui il candidato è tenuto a verificare con la massima cura la regolarità dei propri documenti, assumendosi ogni conseguenza derivante da omissioni o errori.* Nel nostro caso, sebbene la candidata avesse inviato correttamente la documentazione via PEC, ha trascurato di apporre la firma al CV (e di allegare un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000). Questa "svista" è risultata fatale, poiché il bando stesso sanzionava con l'esclusione ogni difetto di sottoscrizione.

[2] Il soccorso istruttorio è uno *strumento che consente all'Amministrazione di chiedere integrazioni o chiarimenti sui documenti, purché non si tratti di requisiti essenziali o di vizi insanabili.*- In sostanza, se il bando prevede la firma del CV "a pena di esclusione", la mancanza della sottoscrizione rappresenta un vizio che non può essere sanato a posteriori. Concedere a un singolo candidato la possibilità di correggere un errore così rilevante altererebbe la **parità di trattamento** tra i concorrenti.

[3] **Legittimo affidamento:** *Principio in base al quale un soggetto può ragionevolmente confidare nella stabilità di un atto amministrativo, sviluppando un'aspettativa giuridicamente tutelata che quell'atto non venga ribaltato da successive decisioni.* Tuttavia, nel caso esaminato dal TAR, il riesame degli atti è stato ritenuto legittimo e tempestivo, escludendo la possibilità di far valere un vero e proprio affidamento "consolidato". Se il difetto di forma emerge, l'Amministrazione deve correggere l'errore prima che la procedura si concluda, anche se ciò comporta l'esclusione di chi sembrava inizialmente ammesso.

**Avv. Laura Buzzerio** Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".